

**Tribunale di Verona – Ordinanza 2.7.2010
(Composizione monocratica - Giudice LANNI)**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

IL GIUDICE

- esaminati gli atti e sciogliendo la riserva;
- considerato che in base alle difese della resistente acquista rilievo preliminare la questione della competenza territoriale sollevata dalla convenuta sulla base della clausola di determinazione della competenza contenuta nell'art. 27.2 delle condizioni generali del contratto stipulato dalle parti, che prevede, per le cause concernenti l'esecuzione del contratto, il foro esclusivo di Milano;
- considerato, al riguardo, che si condivide l'opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza, secondo cui il giudice "competente a conoscere del merito" ex art. 669 ter c.p.c. va individuato nel giudice effettivamente chiamato a decidere la causa di merito, e quindi, ove vi sia una deroga pattizia, nel giudice convenzionalmente indicato dalle parti, e ciò in ragione dell'obiettivo del superamento della distinzione tra giudice della cautela e giudice del merito, al cui perseguimento sembra orientata la disciplina contenuta negli artt. 669 bis e ss c.p.c.;
- considerato, d'altra parte, che non è ravvisabile in questo modo un'elusione dell'art. 28 c.p.c., poiché tale disposizione di limita a prevedere l'inderogabilità dei criteri di competenza fissati per il giudizio cautelare e, quindi, della regola espressa attualmente dall'art. 669 ter c.p.c. (pur essendo evidente che la scelta legislativa di determinare la competenza territoriale del giudice della cautela in funzione competenza prevista per la causa di merito, ha notevolmente ridotto la portata applicativa della citata disposizione);

- considerato, poi, che nel caso di specie la doppia sottoscrizione della clausola di determinazione del foro sembra rispondere ai requisiti di cui all'art. 1341, comma 2, c.p.c. (come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, v. da ultimo Cass n. 26225/09), atteso che il richiamo delle clausole vessatorie che precede la specifica sottoscrizione della ricorrente, contiene non solo il riferimento al numero degli articoli delle condizioni generali, ma anche la specificazione sintetica del singolo aspetto vessatorio per cui è richiesta l'approvazione;
- considerato che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del procedimento cautelare, in considerazione del contrasto interpretativo sulla nozione di giudice "competente a conoscere del merito" ex art. 669 ter c.p.c. in caso di clausola compromissoria;

RIGETTA

la domanda cautelare per incompetenza territoriale del giudice adito;

DISPONE

la compensazione delle spese di lite.

Si comunichi a mezzo fax

Verona 2/7/2010

Il Giudice

dr. Pier Paolo Lanni